

## **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI ENTI TERZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE – ANNO 2017**

### **Art. 1**

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarietà previsti dalla Legge n. 580/93 (e successive modifiche e integrazioni) ed in conformità alle proprie norme statutarie, intende concedere – nell'anno 2017 - contributi, fino al limite massimo del 50% della spesa preventivata e ammissibile, per sostenere – in modo indiretto - la realizzazione da parte di terzi di progetti rilevanti per la promozione dell'economia locale, ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2017, approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 16 del 28.10.2016 e nel Programma delle Iniziative promozionali e degli Interventi economici Anno 2017, approvato dalla Giunta con delibera n. 46 del 28.3.2017. Il presente Bando definisce pertanto, in linea con le previsioni generali del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Treviso-Belluno si attiene per la concessione dei contributi di cui trattasi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio nonché in coerenza con i propri fini istituzionali e la programmazione pluriennale e annuale delle attività. Le agevolazioni saranno in ogni caso concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La Camera di Commercio di Treviso-Belluno osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

### **Art. 2**

Possono accedere ai contributi in parola esclusivamente soggetti privati rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale, enti, associazioni e organismi collegati, controllati e/o partecipati da detti soggetti nonché soggetti pubblici, per la realizzazione di progetti di valenza complessiva per il sistema economico locale e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese. Pertanto e in particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.

Gli enti collegati, controllati e/o partecipati dalla Camera di Commercio possono presentare progetti a valere sui fondi di cui al presente Bando solo se in collaborazione con i predetti soggetti.

### **Art. 3**

Nell'ambito del presente Bando possono essere sostenute finanziariamente iniziative che comportino vantaggi di interesse generale per le imprese della circoscrizione territoriale di competenza, facenti riferimento ai macro settori economici su cui insiste l'azione camerale - primario, industriale, artigiano, terziario - nonché a quelli della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per l'economia locale. I progetti, inoltre, dovranno riguardare, anche in modo trasversale, le seguenti aree strategiche: Competitività del territorio;

Internazionalizzazione; Innovazione; Sostegno all'Imprenditorialità; Mercato del Lavoro, Accesso al credito. Le iniziative proposte devono fare riferimento, secondo le specifiche disposizioni e tempistiche di cui al presente Bando, all'anno 2017.

#### Art.4

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari, relativamente al preventivo economico camerale per l'anno 2017, a € 800.000,00. Tale dotazione è così ripartita:

- Iniziative per lo sviluppo del settore primario: € 190.000,00;
- Iniziative per lo sviluppo del settore industriale: € 190.000,00;
- Iniziative per lo sviluppo del settore artigiano: € 190.000,00;
- Iniziative per lo sviluppo del settore commerciale, turistico e terziario in generale: € 190.000,00;
- Iniziative a favore della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per l'economia locale: € 40.000,00.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di aumentare le risorse sopraccitate, in particolare nel rispetto dei propri principi di contabilità economica, qualora si rendessero disponibili nuovi stanziamenti nel bilancio di riferimento dell'Ente.

#### Art.5

I soggetti che intendano ottenere contributi ai sensi e per gli effetti del presente Bando devono far pervenire, a partire dal 1° giugno 2017 ed entro il 29 settembre 2017, nelle modalità di seguito indicate, apposita domanda alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Ciascuna domanda, da compilarsi secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 1 (anche scaricabile dal sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it)), debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere:

- a. generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, recante una chiara e dettagliata descrizione del progetto, del programma da svolgere e della tipologia degli interventi e nella quale siano evidenziati gli obiettivi e i vantaggi d'interesse generale, nonché i risultati attesi per l'economia locale, con espressa indicazione della data d'inizio e di conclusione;
- c. il piano finanziario del progetto, che evidenzi le entrate – e, tra queste, eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici - e le spese previste; detto piano va redatto in forma analitica, dovendo in particolare contenere tutti gli elementi utili in ordine ai fornitori dei beni/servizi previsti, ai fini di una completa valutazione circa l'ammissibilità delle spese. In ogni caso dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
- d. la misura e/o l'importo del contributo richiesto;
- e. i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva, e il relativo regime fiscale, con indicazione del soggetto incaricato referente del progetto, del quale dovrà essere fornito il curriculum redatto secondo il formato europeo;
- f. la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
- g. l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale, apponendo in tutte le forme di

diffusione dell'iniziativa (materiali, comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, siti internet, ecc.), il logo della Camera di Commercio accompagnato da una dicitura del tipo "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Treviso-Belluno", secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo manuale d'identità visiva adottato dall'Ente. In caso di promozioni radiofoniche o audio, il sostegno camerale potrà essere evidenziato con un messaggio del seguente tenore: "Progetto realizzato da ... con il contributo della Camera di Commercio di Treviso-Belluno". L'assenza totale, senza alcuna giustificazione, di tali forme di pubblicizzazione, che saranno verificate in sede di rendicontazione, determina la decadenza della concessione del contributo camerale;

- h. le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti l'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché di altre ipotesi prescritte.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it), indicando in oggetto la dicitura "Domanda di contributo Bando camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2017". Saranno ritenute ammissibili soltanto le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità.

Qualora le domande non siano state inviate per via telematica o comunque ove sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione e/o quanto necessario, fissando un termine inderogabile che non potrà essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda si intende decaduta e potrà essere eventualmente presentata ex novo, nel rispetto e alla luce delle disposizioni di cui al presente Bando.

Una volta accertata la regolarità della domanda, la Camera di Commercio, di norma entro 90 giorni dalla data di arrivo della domanda, adotta i conseguenti provvedimenti in merito, secondo quanto di seguito precisato.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né da fatti e/o disservizi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### Art. 6

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, dell'art. 13, comma 3 del DPR 254/2005 e delle proprie norme statutarie, tutte le domande pervenute e i relativi progetti saranno esaminati dalla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale e previa istruttoria del Dirigente e degli uffici competenti.

Detto esame delle iniziative proposte viene condotto nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, secondo una procedura valutativa "a sportello", sulla base della rispondenza ai sotto elencati criteri e parametri, inerenti complessivamente l'interesse pubblico perseguito dall'Ente attraverso l'investimento progettuale, alla luce della rilevanza dello stesso, attestata mediante

l'attribuzione di specifici punteggi, come segue:

1. riferibilità ai macro settori economici su cui insiste l'azione camerale primario, industriale, artigiano, terziario - nonché a quelli della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per l'economia locale: massimo 10 punti;
2. coerenza con la programmazione e i fini istituzionali della Camera di Commercio di Treviso-Belluno e in particolare, anche in modo trasversale, con le aree strategiche di cui al precedente art. 3 (Competitività del territorio; Internazionalizzazione; Innovazione; Sostegno all'Imprenditorialità; Mercato del Lavoro, Accesso al credito: massimo 20 punti;
3. rilevanza e impatto socio economico per la promozione dell'economia locale nonché incidenza diretta sulla crescita della circoscrizione territoriale di competenza e per lo sviluppo aziendale: massimo 20 punti;
4. sostenibilità economica e finanziaria del progetto nonché rilevanza del medesimo, anche alla luce del principio del contenimento dei contributi di più modesta entità, considerando la validità e la qualità di quanto proposto: massimo 10 punti;
5. possibile apertura a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni; fornitura di servizi d'interesse comune agli operatori; attivazione di regimi di favore per le imprese che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attribuzione del "Rating di legalità" (cfr. Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato): massimo 10 punti;
6. presentazione delle iniziative da parte di e/o in collaborazione con associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, interprovinciale e regionale nonché strutture a queste collegate: massimo 20 punti;
7. presentazione delle iniziative, in forma aggregata, da parte di due o più soggetti di cui al precedente art. 2: massimo 10 punti.

Tale procedura valutativa sarà positivamente superata da quei progetti che avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 70 (su 100 al massimo attribuibili).

Il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento della procedura di cui trattasi e non attribuirà alcun vantaggio ai fini della quantificazione del contributo.

Completato tale esame la Giunta, in caso di accoglimento della proposta, alloca le risorse necessarie da destinare all'iniziativa - nei limiti del presente Bando, dell'esistenza della necessaria disponibilità nel bilancio camerale e sino a esaurimento dei fondi disponibili - autorizzando il Dirigente competente per Area all'utilizzo delle risorse stesse nel budget assegnato e quindi alla concessione del contributo.

In caso di presentazione in forma aggregata da parte di due o più soggetti, il contributo verrà comunque assegnato al soggetto indicato quale beneficiario in sede di presentazione della domanda, salve le regole in tema di rendicontazione stabilite dal presente Bando.

I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa; la Giunta potrà quindi discrezionalmente decidere importi e/o percentuali di contribuzione

minori alle eventuali richieste in riferimento alla rilevanza del progetto presentato, alle disponibilità di bilancio e, in ogni caso, avendo riguardo a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che prevedano limiti di aiuto inferiori, risultanti dall'istruttoria svolta.

Per i contributi superiori a € 30.000,00 (trentamila//00), esclusivamente qualora espressamente richiesto dal soggetto terzo all'atto della presentazione della domanda iniziale, è facoltà dell'Ente ammettere la liquidazione del contributo in due frazioni.

La Camera di Commercio potrà quindi erogare una quota parte del contributo totale concesso, in misura corrispondente a non meno del 50% dello stesso e comunque correlata proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti. L'erogazione di tale prima frazione avverrà, nei limiti percentuali stabiliti in sede di concessione, su apposita richiesta del beneficiario, attestando il rispetto delle norme regolamentari e attenendosi alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 10.

Resta fermo pertanto l'obbligo della rendicontazione finale e l'impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l'iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata, anche alla luce delle disposizioni di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Qualora invece la proposta non venga accolta, la Giunta delibera il diniego, esplicitando adeguatamente le motivazioni, alla luce dei criteri, parametri e punteggi sopra dettagliati.

L'esito viene infine comunicato tempestivamente al richiedente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

Eventuali successive variazioni ai progetti approvati dovranno in ogni caso essere comunicate con congruo anticipo. Qualora le variazioni riguardino elementi sostanziali del progetto, la Camera di Commercio si riserva di adottare apposito provvedimento in merito.

Non possono essere comunque ammesse alla concessione dei contributi di cui al presente Bando o alla liquidazione degli stessi e sono pertanto rigettate d'ufficio, con apposito provvedimento dirigenziale, le domande che, in particolare:

- a) siano spedite prima del 1° giugno 2017 e dopo il 29 settembre 2017;
- b) facciano riferimento a iniziative già realizzate alla data di spedizione dell'istanza iniziale di contributo;
- c) siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto). Al riguardo, si considera regolare la posizione del soggetto che: i) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto; ii) non ha posizioni di insolvenza relativa ad anni precedenti. Si considera invece sanabile la posizione del soggetto che: iii) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali; iv) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore al dovuto. Nei casi sub iii) e iv) i richiedenti saranno invitati alla regolarizzazione e a trasmettere apposita documentazione a comprova, entro il termine inderogabile assegnato;
- d) siano presentate da soggetti non in regola con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- e) siano presentate da soggetti che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

f) siano presentate da soggetti che risultino avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);

g) siano incomplete, irregolari, pure a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui sia accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

Anche nei casi sub a), b), c), d), e), f) e g) appena illustrati l'esito viene comunicato tempestivamente all'istante e comunque entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

#### Art. 7

Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese direttamente sostenute dal soggetto beneficiario strettamente pertinenti e imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale, secondo il criterio della massima trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).

Al riguardo e alla luce del successivo art. 10, dai corrispondenti documenti finali di spesa - in originale o in copia - dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.

Le spese si intendono al netto dell'IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.

Premesso che l'Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi progettuali e di investimento (con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi di mero funzionamento), possono essere ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché correlate alle azioni da svolgere:

- a) spese generali, di amministrazione e di organizzazione interna (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, trasporto, tasse, imposte e similari purché strettamente legate allo svolgimento dell'iniziativa): sono ammissibili, fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno elencate e giustificate a parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.10 e opportunamente documentate;
- b) spese di personale dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato): sono ammissibili fino alla percentuale massima del 10% degli oneri vivi e diretti, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione – in originale o in copia - (ad esempio, statini stipendiali), a corredo di quanto deve essere appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 10.

Le eventuali spese per l'acquisizione di servizi esterni di progettazione, organizzazione,

coordinamento e similari non potranno superare il limite massimo del 30% del totale dei costi stimati per il progetto.

Non sono altresì ammesse le seguenti spese:

- per attività realizzate prima della data di invio dell'istanza iniziale e dopo la data di invio della richiesta di liquidazione; sono pertanto ammissibili documenti di spesa datati a partire dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque entro la data di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti;
- rappresentanza (pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, doni, ecc.);
- acquisto di beni immobili e mezzi di trasporto;
- tasse, imposte, notarili e atti accessori, salvo quanto disposto al comma 4, lettera a di questo stesso articolo;
- funzionamento ordinario in generale, salvo quanto appena sopra precisato sub a) e b);
- acquisizione di beni in leasing;
- nel caso di iniziative promosse da Consorzi di tutela, associazioni di produttori, etc., spese per approvvigionamento di prodotti - anche DOP, IGP, STG e agroalimentari tradizionali - acquistati presso consorziati e/o associati;
- per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di auto-fatturazione;
- regolate per contanti, contrassegno o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, ovvero documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da persone fisiche e/o giuridiche che risultino legali rappresentanti, amministratori e/o dipendenti anche a tempo determinato del richiedente stesso;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che abbiano con il medesimo rapporti contrattuali non espressamente attivati per il progetto e/o generici/ordinari ovvero da soggetti che abbiano con questo rapporti di controllo, collegamento e/o partecipazione nonché legali rappresentanti in comune;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che ad altro titolo ma per analoghe attività progettuali già ricevano contribuzioni e finanziamenti dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno;
- per consulenze non espressamente riferite all'iniziativa e/o meramente ordinarie/generiche.

#### Art. 8

Salve le disposizioni contenute nel presente Bando e, in particolare, nel precedente art. 7, qualora i progetti presentati si riferiscano a iniziative di internazionalizzazione, precisato che sono in ogni caso escluse le attività promozionali direttamente svolte all'estero, possono beneficiare di contributi camerali specificatamente ed esclusivamente le seguenti iniziative e attività:

- a) partecipazione a fiere e mostre che si svolgono nel territorio nazionale. In tale caso, il numero delle aziende previste ed effettivamente partecipanti non potrà essere inferiore a 5;
- b) organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia;
- c) effettuazione di studi e di ricerche di mercato, finalizzati alla messa a punto di programmi di

penetrazione commerciale, per specifiche categorie di prodotti e paesi, diretti alla promozione del sistema imprenditoriale locale;

d) realizzazione di attività di informazione e formazione per l'internazionalizzazione delle imprese.

Per attività promozionali direttamente svolte all'estero e, in quanto tali, escluse dalla possibilità di ottenere i benefici previsti dal bando, si intendono, in particolare:

- missioni di rappresentanti di aziende sui mercati esteri e missioni/visite di studio di carattere istituzionale su paesi/mercati esteri;
- attività di promozione anche attraverso strumenti e materiali promo-pubblicitari destinati direttamente ai mercati esteri.

Non sono altresì ammesse contribuzioni plurime, nel caso in cui più organismi, appartenenti o facenti capo alla stessa associazione, partecipino alla medesima manifestazione fieristica né possono essere ammesse domande che comportino il finanziamento di attività già previste dalla programmazione nazionale e regionale del sistema camerale e dal programma promozionale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio, salvo sussistano giustificati motivi – da evidenziarsi debitamente - che non rendano possibile la partecipazione del beneficiario nell'ambito di dette iniziative.

Con riferimento specifico alle iniziative e attività considerate nel presente articolo, saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

1 - Per partecipazione a fiere e mostre di cui alla lettera a):

- i. spese di acquisto area, di allestimento e di servizi specifici in fiera, nonché d'interpretariato;
- ii. viaggio (se aereo, tariffa corrispondente alla classe economica; se treno: seconda classe o equivalenti);
- iii. solo pernottamento in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle o business standard (o corrispondenti), unicamente per i giorni della manifestazione, compreso se richiesto il giorno precedente l'apertura della fiera per le eventuali necessità di allestimento;
- iv. spese di trasporto campionari da esporre in fiera, purché non destinati alla vendita;

Le spese sub ii) e iii) sono ammesse per un solo rappresentante del richiedente/beneficiario, che non sia nel contempo anche rappresentante di aziende partecipanti, e di un rappresentante di ogni azienda aderente all'iniziativa.

I contributi saranno concessi solo nel caso in cui si preveda una presenza collettiva organizzata, venendo a cessare, di norma, dopo la 3<sup>a</sup> presenza consecutiva alla medesima manifestazione.

2 - Per l'organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia, di cui alla lettera b), il contributo potrà essere disposto a parziale abbattimento delle spese di ospitalità per i soli operatori incaricati e unicamente per giorni delle visite (viaggio - se viaggio aereo in classe economica o equivalente – vitto e pernottamento in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle o business standard o corrispondenti), delle spese d'interpretariato e di affitto sale.



Non saranno prese invece in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare:

- le spese connesse ad attività commerciali e orientate alla vendita quali l'acquisto, il trasporto, l'assicurazione delle merci;
- le spese riguardanti stand aziendali, all'interno di partecipazioni fieristiche collettive, di dimensioni maggiori di 16 mq.

Le specificazioni e limitazioni contemplate nel presente articolo trovano altresì applicazione, per le casistiche analoghe (pernottamenti, viaggi, ospitalità, criteri per le partecipazioni aziendali, etc.) anche a iniziative non espressamente riferite a progetti di internazionalizzazione.

#### Art. 9

I progetti ammessi a contributo devono essere avviati al massimo entro il 31/12/2017 e in ogni caso conclusi entro il 15/01/2018, senza alcuna possibilità di proroga, salvo quanto previsto al successivo art. 11 per la mera trasmissione della richiesta di liquidazione.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente, con conseguente rinuncia al contributo.

#### Art. 10

Il soggetto al quale è stato concesso un contributo ai sensi del precedente art. 6 è tenuto a presentare, entro i termini di cui al successivo art. 11, apposita richiesta di liquidazione, secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 2 (anche scaricabile dal sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it)).

Tale richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto stesso, deve contenere le generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa recante, in particolare:
  - tempi e modalità di realizzazione del progetto, tipologia degli interventi/investimenti effettuati, che devono risultare coerenti con quanto proposto e approvato dall'Ente, correlazione tra le iniziative realizzate e i corrispondenti documenti di spesa prodotti in rendicontazione;
  - i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l'economia locale, evidenziati anche mediante l'utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione, quali, ad esempio, questionari di customer satisfaction, o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti;
  - le modalità seguite per garantire, in particolare, il rispetto delle prescrizioni in merito alla visibilità esterna del contributo camerale e all'apertura a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni;
  - per le iniziative indicate nel precedente art. 8: elenco delle aziende partecipanti con allegato l'elenco del/dei rappresentante/i aziendali presenti alla manifestazione;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, redatta secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 3 (anche scaricabile dal sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it)) e corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente:

- il rendiconto analitico delle spese sostenute, con l'indicazione degli estremi delle fatture riferite all'iniziativa e con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, fornitore, importo, oltre agli elementi di seguito specificati) e delle entrate realizzate o comunque previste;
  - le coordinate bancarie del beneficiario, a valere sulle quali la Camera di Commercio potrà operare per la liquidazione del contributo;
  - le attestazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme;
  - le dichiarazioni con cui si attesti: i) che, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione, il soggetto richiedente: è tuttora in regola con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia); non fornisce servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. LGS. n.165/2001, anche a titolo gratuito, salve le esclusioni espressamente indicate nell'art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135; ii) di essere consapevole di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e di autorizzare la Camera di Commercio di Treviso-Belluno al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d'istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando; iii) che gli investimenti e gli interventi realizzati riguardano effettivamente e unicamente il progetto per il quale la Camera di Commercio di Treviso-Belluno può concedere il contributo di cui trattasi e sono stati eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche stabilite dal Bando in parola; iv) di acconsentire ad eventuali sopralluoghi, verifiche ed accertamenti da parte dell'Ufficio competente riguardanti gli interventi proposti nell'ambito del presente Bando e la relativa documentazione; v) di dare il consenso all'inserimento delle notizie relative all'eventuale contributo percepito nelle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico;
- c) i corrispondenti documenti di spesa fiscalmente validi, anche in copia di cui sia attestata la conformità all'originale, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario nonché ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo, debitamente quietanzati dal beneficiario stesso.

In particolare e ai sensi della normativa vigente in materia, nelle fatture e nei documenti di spesa devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati;
- quantità e natura dei beni ceduti o entità dei servizi resi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quietanza s'intende la copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

Nel caso di pagamento con assegno:

- 1) estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
- 2) copia leggibile dell'assegno;
- 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:
  - il numero dell'assegno;
  - il numero e la data della fattura;
  - l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasionali, dovrà essere prodotta copia del mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo, fatto salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 12;

- d) gli ulteriori documenti previsti o necessariamente richiesti dai competenti uffici camerali, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inerenti, ad esempio, la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia (ove necessaria) e il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- e) copia dei materiali prodotti (ad es.: studi, indagini, depliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, ecc.).

Le richieste di liquidazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it), indicando in oggetto la dicitura "Richiesta di liquidazione contributo Bando camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2017". Saranno ritenute ammissibili unicamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità. In caso vi siano i materiali di cui alla precedente lettera e), la cui trasmissione non sia effettuabile per via telematica, gli stessi potranno essere inviati anche con altro mezzo, salve le disposizioni del presente Bando.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### Art. 11

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di liquidazione e della relativa rendicontazione, a pena di decadenza del contributo, salvo quanto previsto nel comma seguente, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

Qualora entro tale data il beneficiario non sia nelle oggettive condizioni di poter produrre

completamente la documentazione richiesta, è comunque tenuto, a pena di decadenza dal beneficio e senza necessità di alcun sollecito da parte della Camera di Commercio, a produrre, sempre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, apposita comunicazione con la quale attesti:

- che l'iniziativa ammessa a contributo si è regolarmente svolta e conclusa;
- di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di produrre la completa rendicontazione della stessa;
- che la previsione finanziaria presunta consente di ritenere il contributo erogabile, fatte salve le successive verifiche istruttorie.

In ogni caso costituisce causa ostativa alla liquidazione del contributo il mancato arrivo della rendicontazione entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

#### Art. 12

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude - in caso di esito positivo - con l'atto dirigenziale con cui viene autorizzata la liquidazione del contributo e, quindi, con l'emissione del mandato di pagamento, di norma entro 60 giorni dall'arrivo della rendicontazione stessa.

Qualora le richieste non siano state inviate per via telematica o comunque ove sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione e/o quanto necessario, fissando un termine inderogabile che non potrà essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 60 giorni.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo, di cui si prenderà atto con apposito provvedimento dirigenziale.

Nel solo caso in cui i documenti di spesa trasmessi unitamente alla richiesta di liquidazione non siano stati corredati dalle prescritte quietanze, l'ufficio camerale competente provvede comunque al completamento dell'istruttoria e ne comunica l'esito all'interessato, sollecitando l'invio di dette quietanze e assegnando un termine perentorio per detto invio, a pena di rinuncia al contributo, di 30 gg., che sospende il decorso dei 60 giorni di cui al comma 1 del presente articolo.

Qualora l'iniziativa realizzata si sia discostata in modo rilevante e manifesto da quella preventivata, in caso d'inosservanza delle eventuali direttive fornite dall'Ente camerale ovvero in caso di manifeste incongruità delle spese sostenute, la richiesta di liquidazione non verrà accolta e il contributo assegnato non sarà erogato.

Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzia una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale alla percentuale ammessa. Si avrà analoga riduzione qualora emerga - in corso d'istruttoria e nei casi in cui vi siano e/o si evincano imprese indirettamente beneficiarie del contributo a mente della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato - che dette imprese non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, secondo quanto indicato nel precedente art. 6 e/o non abbiano prodotto - nei casi di specie e attraverso il soggetto beneficiario diretto (soggetto veicolo) - le dichiarazioni/documentazioni previste ai sensi della citata normativa sugli aiuti di Stato.

Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

In ogni caso, costituisce causa ostativa alla liquidazione del contributo la circostanza per cui l'importo complessivo delle spese ammissibili sostenute risulti essere inferiore al 30% dell'importo dei costi indicati a preventivo.

Gli esiti finali delle verifiche illustrate nel presente articolo vengono comunicati tempestivamente al richiedente la liquidazione del contributo e comunque entro 30 giorni dall'esecutività degli atti/provvedimenti dirigenziali adottati.

Tutta la corrispondenza intercorrente tra il soggetto richiedente il contributo e l'Ente camerale avverrà, conformemente a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, tramite posta elettronica certificata, fatta salva la presentazione di materiali e/o allegati in originale da richiamare nella predetta nota di posta elettronica certificata e da produrre tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio.

#### Art. 13

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento da parte della Camera di Commercio di Treviso-Belluno – anche per via informatica - dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Bando saranno pubblicate nel sito dell'Ente Camerale.

In forza dell'art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135, gli Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile che forniscono servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, salve le esclusioni ivi espressamente indicate.

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno mette in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nonché il rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando, nello specifico, all'art. 6, anche e in particolare, con riferimento ai doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre a quelli fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività istruttoria l'Ente camerale si riserva la facoltà di avvalersi di uno o più esperti di settore individuato/i dalla stessa Camera di Commercio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nel rispetto delle norme definite nel medesimo e nei Regolamenti tecnici di cui al successivo articolo, l'Ente camerale potrà elaborare specifici criteri interpretativi cui attenersi per la corretta definizione di particolari fattispecie.

In tutti i casi in cui nel presente Bando si fa riferimento a termini espressi in giorni, il numero indicato è da intendersi riferito ai giorni lavorativi.

#### Art. 14

Il presente Bando e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), per la massima diffusione e conoscenza.

Analogamente saranno pubblicate nel medesimo sito e periodicamente aggiornate le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di compensi e di corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati, ai sensi delle norme vigenti nelle materie di cui trattasi.

Il Bando stesso trova le proprie fonti di riferimento – cui in ogni caso si rimanda – nel “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale e per la concessione del patrocinio dell'ente”, approvato con provvedimento d'urgenza della Giunta camerale n. 11 del 24.1.2017 ratificato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 4 del 06.04.2017, consultabile nel sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo [succitato](#).

Ferme restando le competenze e responsabilità – come sopra delineate – della Giunta camerale, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni i procedimenti riferiti al presente Bando sono assegnati ai funzionari dell'Ente in base all'attribuzione conferita per materia.

\*\*\*\*\*

#### *Documenti allegati:*

*allegato 1: schema di domanda iniziale (art. 5);*

*allegato 2: schema di richiesta di liquidazione (art. 10);*

*allegato 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorio (art. 10 – lettera b).*